



COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO

Provincia di Lecce

- 73020 Via R. Mancini n. 4 – P.I.: 83000210735 – tel. 0836/318005 - fax 0836/318808

sito internet: www.comune.bagnolodelsalento.le.it – e-mail: ufficiotecnico@comune.bagnolodelsalento.le.it

2^ SERVIZIO – ASSETTO DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO

Prot. n. 1549

del 14.04.2014

AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, PER SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA, CONSULENZE SPECIALISTICHE E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A €100.000,00

(art. 90 - comma 6 e art. 91 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs. 163 del 12.4.2006 ed in particolare l’art. 90 – comma 6, l’art. 91 – comma 2 e l’art. 57 comma 6, e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010, articolo 267;

Considerato che, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 "Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze...";

Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del 2^ Servizio n. 66 del 08.04.2014 il Comune di Bagnolo del Salento, intende procedere all’**Aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti** idonei per il conferimento di incarichi di progettazione e/o direzione lavori, nonché di attività tecnico-amministrative a queste connesse, oltre che di attività di coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, consulenze e altri servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00, costituito con Determinazione n. 87 del 01.08.2008;

Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Bagnolo del Salento intende aggiornare l’elenco dei Professionisti (d’ora in poi denominato “Elenco”) da individuarsi fra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs. 163/2006 (d’ora in poi denominati “Professionisti”), cui ricorre, in presenza delle circostanze previste dall’art. 90, comma 6, del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000,00, con riguardo alle categorie indicate all’art. 3 del presente Avviso.

Art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco:

- *liberi professionisti singoli* di cui all'art. 90 comma 1 lett. d);
- *società di professionisti* di cui all'art. 90 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
- *società di ingegneria* di cui all'art. 90 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006;
- *società di ingegneria* (art. 90, comma 1, lett. f bis) del Dlgs 163/2006;
- *raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti*, di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- *consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*, di cui all'art. 90, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 163/2006;

Le società di Professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 90, comma 1, lett. g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.P.R. 207/2010) abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'unione Europea di residenza.

Si rinvia inoltre allo stesso art. 253 del D.P.R. 207/2010, nonché all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di limiti alla partecipazione alle gare.

I requisiti di partecipazione previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo Elenco; al momento della presentazione della domanda di iscrizione/aggiornamento all'Elenco, le associazioni di professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.) devono già essere costituiti.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a comunicare al Comune di Bagnolo del Salento *entro trenta giorni* dalla data di scadenza dell'Avviso Pubblico, eventuale mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco.

L'aggiornamento del suddetto Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né è prevista la costituzione di una graduatoria di merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Bagnolo del Salento, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale affidamento, ma semplicemente individua i soggetti che compongono il mercato dei servizi di progettazione e le esperienze maturate nelle varie tipologie di attività, ai quali rivolgere l'invito, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, in base alle esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

La presentazione delle relative istanze non vincola l'Amministrazione Comunale al conferimento degli incarichi in questione, restando nella piena facoltà della stessa disporre, qualora i carichi di lavoro lo consentano, che le attività siano svelte all'interno dell'Ente.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti all'elenco, quando:

- per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire non sia possibile utilizzare l'Elenco;
- non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti;

- nessuno degli operatori economici interpellati presentano un'offerta;

Art. 3 – CATEGORIE IN CUI E' ARTICOLATO L'ELENCO:

Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti categorie:

- A) EDILIZIA (Costruzioni civili, scuole, uffici pubblici e ristrutturazioni);**
- B) RESTAURO DI COSTRUZIONI DI CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE;**
- C) OPERE STRADALI;**
- D) STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E IN FERRO IVI COMPRESSE LE STRUTTURE ANTISISMICHE;**
- E) INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, GEOTECNICHE, ecc.;**
- F) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE VERIFICHE (F.1 elettrico; F2 termico; F3 idrico-sanitario; F4 ascensori; F5 antincendio; F6 illuminazione pubblica);**
- G) SICUREZZA NEI CANTIERI (D.Lgs. 81/2008);**
- H) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);**
- I) ESTIMO, FRAZIONAMENTI, PERIZIE ESTIMATIVE, RILIEVI TOPOGRAFICI, ecc.;**
- L) VALUTAZIONE ACUSTICA (EX LEGGE 447/95);**
- M) ATTIVITA' DI RESTAURO BENI CULTURALI;**
- N) PREVENZIONE INCENDI E RICHIESTA C.P.I.;**
- O) COLLAUDI STATICI;**
- P) COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI;**
- Q) CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI;**
- R) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P.;**
- S) VALIDAZIONE PROGETTI;**

Per l'iscrizione/aggiornamento alle singole categorie, i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei diplomi tecnici, nonché delle abilitazioni all'esercizio della professione ed iscrizione agli Albi a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendono candidarsi.

Ogni soggetto richiedente di cui all'art. 2) dovrà indicare solo ed esclusivamente **3 (TRE)** delle categorie su elencate **PENA LA NON AMMISSIONE ALL'ELENCO.**

Qualora la richiesta di modifica non sia chiaramente formulata o non conforme a quanto sopra specificato, non verrà presa in considerazione.

N.B.: La categoria **F** è considerata unitaria (la richiesta all'iscrizione alla stessa è considerata una sola volta, anche se il soggetto richiedente presenta più lavori separati relativi ad alcune o tutte le categorie facenti parte della stessa).

Per quanto attiene la qualificazione alla categoria **S**, si rimanda all'art. 47, comma 2, del D.P.R. 207/2010. In attesa dell'entrata in vigore di una disposizione regolamentare in materia, in via transitoria, si ritiene che per la validazione dei progetti di importo inferiore a € 20 milioni non sia necessario essere accreditati.

Ai sensi dell'art. 253 comma 1, del D.P.R. 207/2010 è fatto divieto di richiedere contemporaneamente l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e come componente di un'associazione, di una società, di un raggruppamento temporaneo ecc; è fatto altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento.

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista singolo qualora si candidi per l'iscrizione anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporterà l'esclusione dall'elenco di tutti i concorrenti coinvolti.

Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche,

dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti. L'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza verrà richiesta al momento dell'affidamento dell'eventuale incarico.

4) DOMANDA DI INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO

Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 13:00 del 14.05.2014 all'Ufficio Protocollo del COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO – Via R. Mancini, civ. 4, - 73020 BAGNOLO DEL SALENTO – Provincia di LECCE – tramite consegna diretta o a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata.**

Sul plico cartaceo, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi a pena di esclusione, dovranno essere indicati:

- Nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail e fax del Professionista, e dovrà riportare ben visibile la dicitura: **“NON APRIRE. DOMANDA DI ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.00,00”.**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il predetto termine.

Il plico dovrà contenere:

- Domanda in carta semplice da redigersi utilizzando **l'allegato 1** con le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Professionista, cui va allegata la fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore;

- il curriculum vitae del professionista singolo (in caso di raggruppamento temporaneo, di tutti i componenti singoli professionisti) o del/dei Professionista/i Designato/i, (redatto utilizzando **l'allegato N** del presente Avviso, conforme all'allegato “N” del DPR 207/10) sottoscritto in ogni sua pagina;

- la “Scheda referenze professionali” da redigersi per ogni singolo servizio prestato, (utilizzando **l'allegato O** del presente Avviso, conforme all'allegato “O” del D.P.R. 207/10) anche se il candidato non ha avuto esperienze professionali pregresse;

- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore **IN CORSO DI VALIDITA'**

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili di cui alla lett. h) del medesimo articolo, nella domanda di inserimento nell'Elenco dovranno nominativamente indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà/anno le attività oggetto dell'incarico (d'ora in poi denominati “Professionista/i Designato/i”).

La domanda da presentarsi utilizzando il modello **Allegato 1** deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci;

- dichiarazione con cui il Professionista attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1-bis – comma 14, della L. 383/2001;

- dichiarazione con la quale il Professionista attesti di non aver commesso errori od omissioni debitamente accertati nell'ambito di incarichi, analoghi a quelli per i quali presenta la domanda;

- (solo per incarichi di coordinatore della sicurezza) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- (solo per gli studi associati, le società di professionisti di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei nonché per i consorzi stabili di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006) dovranno indicare i Professionisti Designati;

Art. 5 – VERIFICA DICHIARAZIONI RESE ED ESCLUSIONI

E' fatta salva la facoltà per il Comune di Bagnolo del Salento di verificare quanto dichiarato dai Professionisti ammessi nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

Non sono ammesse richieste e/o iscrizioni riconducibili ad uno stesso soggetto, che sia professionista singolo, e/o associato, e/o socio, e/o Professionista Designato, anche nel caso in cui rivesta uno di questi ruoli partecipando a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio stabile.

Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà all'esclusione di tutti i Professionisti.

Saranno inoltre escluse le domande:

- ✓ non debitamente sottoscritte;
- ✓ pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste;
- ✓ senza curriculum redatto in conformità allo schema tipo;
- ✓ prive del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- ✓ con documentazione recante informazioni o dichiarazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento.

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.

Verrà escluso dall'Elenco, infine, a insindacabile giudizio del Comune di Bagnolo del Salento, il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con l'Ente sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.

Art. 6 – CREITERI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Per procedere all'affidamento dell'incarico il Comune di Bagnolo del Salento consulta almeno 5 Professionisti.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'affidamento diretto nei casi previsti all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006.

Nella selezione dei Professionisti da invitare a presentare offerta si applicano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità trasparenza e rotazione, in coerenza con i principi e la procedura prevista dal D.Lgs. 163/2006.

Il principio della proporzionalità è inteso come l'obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire.

Non è ammesso sub-affidare l'incarico o parte di esso, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

1. analogia tra il servizio da affidare e incarichi svolti dal Professionista;
2. rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni rispetto allo specifico servizio oggetto di affidamento per come risultanti dagli allegati inviati;
3. rotazione degli incarichi;
4. divieto di cumulo degli incarichi che consente nell'affidamento, di norma, di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista.

Gli elementi di cui sopra verranno valutati tenendo conto del principio di proporzionalità, da intendersi quale comparazione, in termini di entità, tra gli incarichi svolti e lo specifico servizio da affidare.

Il Comune di Bagnolo del Salento si riserva la facoltà di richiedere eventualmente ai Professionisti interpellati la documentazione grafica, fotografica delle opere inserite nell'elenco che hanno determinato la scelta del Professionista, nonché eventuali dichiarazioni dei committenti che attestino che i servizi commissionati sono stati svolti in modo soddisfacente.

I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

La selezione potrà eventualmente avvenire anche attraverso un colloquio conoscitivo, avente lo scopo di approfondire aspetti tecnici – professionali, al quale saranno chiamati a partecipare tutti i Professionisti invitati a presentare offerta.

L'incarico sarà conferito con determinazione del Responsabile del Settore competente e dovrà essere espletato nei tempi richiesti di volta in volta dal Comune di Bagnolo del Salento, sulla base del disciplinare di incarico professionale. L'accettazione del suddetto disciplinare costituisce requisito idoneo per l'affidamento dell'incarico stesso.

Il Comune di Bagnolo del Salento si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alla garanzia e alle coperture assicurative prescritte dalla legge, anche una polizza di responsabilità civile professionale.

Art. 7 – INCOMPATIBILITA' PER IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO

Per il Professionista affidatario valgono tutte le incompatibilità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 nonché quelle previste dal Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

Art. 8 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'Elenco dei Professionisti esterni per il conferimento di incarichi del Comune di Bagnolo del Salento, avrà validità triennale con eventuali aggiornamenti a cadenza semestrale a decorrere dalla data di approvazione dello stesso Elenco;

L'elenco resterà depositato presso il 2 Servizio del Comune di Bagnolo del Salento e sarà posto in visione ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

Art. 9 – PUBBLICITA'

In ossequio al principio della trasparenza, ed in conformità a quanto disposto in materia dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 163/2006, la pubblicazione del presente avviso avverrà:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
- all'A1bo Pretorio on-line del Comune di Bagnolo del Salento
- sul sito internet del Comune: www.comune.bagnolodelsalento.le.it
- sul sito del Ministero e delle Infrastrutture;
- sul sito dell'Osservatorio sui contratti Pubblici;
- all'Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di Lecce;
- all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce;
- all'Ordine dei Geologi della Puglia – Bari;
- al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce;
- all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;
- al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Lecce;
- al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce;

Con le stesse modalità di pubblicità è data conoscenza della riapertura dell'Elenco per l'aggiornamento di cui al precedente art. 8).

Conformemente al combinato disposto dell'art. 45, comma 5, e dell'art. 121, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'Elenco sarà pubblicato sia sul sito del Comune di Bagnolo del Salento e sul casellario informatico dell'Autorità.

Successivamente all'affidamento di uno degli incarichi di cui all'art. 1 del presente avviso, i nomi dei Professionisti affidatari saranno inseriti sul sito informatico del Comune di Bagnolo del Salento.

Art. 10 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso potranno essere richiesti al Responsabile del 2^ Servizio del Comune di Bagnolo del Salento nei seguenti giorni: *Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00* - recapito telefonico: 0836.318005 - Fax 0836.318808 - e-mail ufficiotecnico@comune.bagnolodelsalento.le.it

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, avendo la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo del Salento.

Responsabile del Procedimento e della gestione dell'Elenco è *l'Ing. Daniele ACCOTO*, Responsabile del 2^ Servizio del Comune di Bagnolo del Salento.

Bagnolo del Salento, li 14.04.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
*Ing. Daniele ACCOTO***

Allegati:

- Allegato 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE
- Allegato N – CURRICULUM VITAE
- Allegato O – SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI (PER OGNI SERVIZIO PRESTATO)